Andrea Bongi

LE NOVITÀ PER IL 2025

Imprese e professionisti: cosa cambia

Associazione Nazionale Commercialisti

Calendario 2025.....

Associazione Nazionale Commercialisti

Data	Adempimento	Riferimento normativo
15 marzo 2025	Rilascio software ISA2025	articolo 7 del Dlgs. n.1/2024
17 marzo 2025	Trasmissione telematica CU	
15 aprile 2025	Elaborazione proposta di CPB	articolo 8 del Dlgs n.13/2024
30 aprile 2025	Termine ultimo invio Dichiarazione IVA 2025	
31 luglio 2025	**Invio Redditi 2025 per adesione al CPB biennio 25/26**	**articolo 9 del Dlgs n.13/2024**
31 ottobre 2025	Termine ultimo invio Dichiarazione dei Redditi 2025	articolo 11 del Dlgs. n.1/2024

Contrasto all'evasione e legge di bilancio 2025

Associazione Nazionale Commercialisti

CONFLITTO DI INTERESSI

Norme su pagamenti tracciati

(on)

Norme su limiti alle detrazioni

(off)

commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene **entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Inoltre, viene stabilito il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'adeguamento da parte dei prestatori di servizi di pagamenti alla norma.

commi 74-80 (Disposizioni per il contrasto all'evasione)

Associazione Nazionale Commercialisti

PAGAMENTI ELETTRONICI:

commi introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico.

In particolare, viene riscritta la disciplina della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stabilendo che **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.**

Si prevede quindi che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici **sia sempre collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici si prevede una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Tali disposizioni decorreranno dal **1° gennaio 2026**.

commi 78-79 (Disposizioni per il contrasto all'evasione)

CODICE CIN IN DICHIARAZIONE E RISULTATI CONTROLLI A ADE:

Con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nelle **dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica**;

Si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) prevedendo la **condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale** sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Comma 80 – dati FE anche alle Dogane e Monopoli

i **file delle fatture elettroniche** acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di **essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (attualmente prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).

comma 212 – dati FE anche all'INPS

Il comma 212, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2025, **l'INPS acquisisca e verifichi le informazioni relative alla fatturazione elettronica disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate**, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente.

Esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti in oggetto dell'INPS…….

commi da 81 a 86
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

LAVORO DIPENDENTE:

rimborsi delle **spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, **non concorrono a formare il reddito** se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con **versamento bancario o postale** ovvero mediante **altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (**carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**)

commi da 81 a 86
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

LAVORO AUTONOMO:

Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a **prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, **nonché i rimborsi analitici** relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte **dei dipendenti** ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili se** i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

commi da 81 a 86
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

REDDITO D'IMPRESA:

all'articolo 95, in materia di **deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro**, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. **Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili** nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

NB: anche per IRAP

commi da 81 a 86
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

REDDITO D'IMPRESA:

all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle **spese di rappresentanza**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma **sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

NB: anche per IRAP

commi 436-444 (Aliquota ridotta IRES)

Associazione Nazionale Commercialisti

Le condizioni per ottenere aliquota IRES ridotta al 20% (4 punti)	
1. Accantonamento utile 2024 a riserva ad hoc	almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci
2. Investimenti minimi	effettuare investimenti in beni 4.0 e/o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra: (a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva come da condizione 1. e (b) 24% dell'utile netto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Importo minimo 20.000 euro
3. Numero ULA	il numero di unità lavorative per anno 2025 non deve essere inferiore al numero medio triennio 2022-2024
4. Nuove assunzioni a tempo Indeterminato	Nel 2025 devono essere effettuate nuove assunzioni che generino incremento occupazionale con i criteri di cui al Dlgs 216/2023 (super-deduzione 120%) almeno dell'1% rispetto al numero medio del 2024. Numero minimo: 1 nuovo dipendente indeterminato
5. Assenza di CIG	Esercizi 2024 e 2025: la società non deve aver fatto ricorso alla CIG (eccezioni)

Ires ridotta

Determina la **decadenza dall'agevolazione** in esame:

- la **distribuzione entro il secondo esercizio** successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;

- la **dismissione, cessione a terzi**, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stato realizzato l'investimento; (**investimenti sostitutivi?)**

commi 458-460 (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

L'articolo 1, al comma 458 riconosce un **contributo in conto capitale** per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 857 - controllo sindaci su fondi pubblici

Associazione Nazionale Commercialisti

Gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, **già costituiti o da costituire** per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un **contributo di entità significativa** a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, **secondo le responsabilità ad essi attribuiti** in base alla normativa vigente, ad **effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare** che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a **inviare annualmente** al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)

Il comma dispone l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria

La ratio della presente norma che, per l'appunto, estende l'obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di **garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.**

Liquidatori?

Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi – 14/1/2025

Associazione Nazionale Commercialisti

In sede di prima applicazione, **in attesa di eventuali indicazioni ministeriali**, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;

iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la **sospensione della pratica** per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione. Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Art.18 - Modifiche alla disciplina della liquidazione

Il nuovo articolo 182 del TUIR, di cui al comma 1, ribalta il criterio di tassazione: **il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva** (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione.

Possibile **optare tassazione in via provvisoria** se la liquidazione dura meno di **3 esercizi** (soggetti Irpef) e di **5 esercizi** (soggetti Ires)

Art. 20 - Modifiche al regime delle società di comodo

Associazione Nazionale Commercialisti

COEFFICIENTI				
	TEST DI OPERATIVITÀ		DETERMINAZIONE DEL REDDITO	
BENI	ANTE 2024	DAL 2024	ANTE 2024	DAL 2024
azioni, strumenti finanziari, obbligazioni e crediti	2%	1%	1,5%	0,75%
immobili non abitativi anche in locazione finanziaria	6%	3%	4,75%	2,38%
immobili categoria A/10	5%	2,5%	4%	2%
immobili abitativi	4%	2%	3%	1,5%
immobili di qualunque tipo ubicati in comuni con meno di 1.000 abitanti	1%	0,5%	0,9%	0,45%
navi, anche in locazione finanziaria, destinate ad attività commerciali o al salvataggio	6%	6%	4,75%	4,75%
altre immobilizzazioni	15%	15%	12%	12%

IL SUPERAMENTO DEL RUOLO E DELLA CARTELLA

AL FINE DI RECEPIRE LE INDICAZIONI DELLA LEGGE DELEGA L'ART.14 DEL DLGS 110/2024 **AMPLIA LE FATTISPECIE DI ATTI IMPOESATTIVI** PREVISTI DAL dl 78/2010 inizialmente limitate agli avvisi di accertamento emessi da ADE ai fini delle imposte sui redditi, dell'iRAP e dell'iVA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ATTI IMPOESATTIVI SONO DEFINITE NELL'ARTICOLO 29 (CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO) DEL DL 78/2020

I NUOVI ATTI IMPOESATTIVI AGGIUNTI

Associazione Nazionale Commercialisti

1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione
2. avvisi e atti per recupero di tasse, imposte e importi non versati, contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, cessioni di crediti di imposta senza i requisiti
3. atti di irrogazione delle sanzioni
4. avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e di successione
5. avvisi di accertamento e liquidazione di ufficio ai fini dell'imposta di successione
6. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni

RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOOBLIGATI SOLIDALI

SI INTRODUCE UN NUOVO Articolo 25-bis AL DPR 602/73 - Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria

1. IN CASO DI RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA, QUANDO IL DEBITORE PRINCIPALE OTTIENE LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO, LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO È SOSPESA ANCHE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI IN VIA SUSSIDIARIA, A DECORRERE DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA E PER L' INTERA DURATA DEL PIANO DI RATEAZIONE OTTENUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE. L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DÀ IMMEDIATA NOTIZIA AI COOBBLIGATI IN VIA SUSSIDIARIA DELLA RICHIESTA DI RATEAZIONE AVANZATA DAL DEBITORE PRINCIPALE, DEL NUMERO DI RATE RICHIESTE E DELLA DURATA DEL PIANO DI RATEAZIONE